

OGGETTO: CAPITOLATO D'ONERI / SCHEMA DI CONTRATTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E CONTABILE A
FAVORE DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO
EMILIA.

Codice CIG: ZEF2AB454B – RUP: Dott.ssa Giovanna D'Angelo.

L'anno duemiladiciannove, addìdel mese di in
Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere
ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

- Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata
semplicemente Fondazione, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/d,
C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico
Savino, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse della
Fondazione medesima, che rappresenta e presso cui è domiciliato ai sensi delle
vigenti disposizioni normative

e

- il sig. nato a il, C.F.:,
nella sua qualità di con studio in alla via
P.IVA di seguito nel presente atto denominato Aggiudicatario.

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 2 del 18/11/2019, veniva autorizzato
ai sensi dell'art. 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, l'espletamento di gara a procedura aperta per
l'affidamento in appalto del servizio di consulenza fiscale e contabile a favore della
Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia per mesi 12 (dodici);

- con Determinazione del Direttore n. 2019/078 del 21/11/2019, veniva indetta la gara

per l'affidamento dell'appalto del predetto servizio, approvandosi lo schema di Avviso pubblico ed i relativi allegati nonché il capitolato d'oneri / schema di contratto da espletarsi, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta, ex art. 60 del Codice medesimo, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in base al combinato disposto dell'art. 36, co. 9 bis, ex art. 95, co. 3 del succitato decreto;

- con la medesima Determinazione del Direttore n. 2019/078 del 21/11/2019, è stato nominato RUP, per l'appalto di cui trattasi, la Dott.ssa Giovanna D'Angelo;

- che il codice identificativo gara è CIG: ZEF2AB454B;

- che con verbale redatto in data _____ prot. N. _____ di Prot.,

si è proceduto all'aggiudicazione della procedura in esame e che l'aggiudicazione è stata infine approvata con determinazione del Direttore n. 2019/..... del,

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante affida all'Aggiudicatario, che accetta, il servizio di consulenza fiscale e contabile a favore della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia per mesi 12 (dodici) e così dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

2. L'oggetto specifico del presente contratto è il seguente: servizio di consulenza fiscale e contabile secondo il dettaglio più sotto specificato:

a) Prestazioni contabili:

Inserimento della contabilità da effettuarsi direttamente presso la sede della Fondazione con cadenza periodica (quindicinale), compresi i mesi

estivi. In particolare: registrazioni contabili di fatture passive, Modelli F24,

stipendi, banca/cassa, liquidazione IVA. Rimane in capo alla S.A.

esclusivamente l'onere della fatturazione attiva.

Aggiornamento e stampa dei libri contabili.

Assistenza nella predisposizione e presentazione al cliente del bilancio

preventivo, completo dei dettagli necessari.

Predisposizione con la collaborazione del Cliente e presentazione del

bilancio consuntivo e relative note informative, corredato dagli schemi

fiscali obbligatori.

Predisposizione di modelli e deposito di variazioni presso il registro

Imprese.

b) Prestazioni contabili in assolvimento di obblighi tributari:

Controllo della contabilità ai fini Iva (anche delle fatture attive) con visite

periodiche presso la sede della Fondazione.

Determinazione, predisposizione e presentazione telematica dei modelli di

pagamento F24.

Predisposizione delle certificazioni delle ritenute d'acconto sui redditi da

lavoro autonomo e sui contributi erogati dalla Fondazione.

Predisposizione e trasmissione telematica di ogni eventuale dichiarazione

periodica necessaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, comunicazione dati fatture

emesse.

Predisposizione e trasmissione telematica di dichiarazione IVA con visto di

conformità ex art. 35 D. Lgs. n. 21/97 per utilizzi del credito superiori ad

Euro 5.000,00.

	Predisposizione e trasmissione telematica dichiarazione Modello Redditi	
	ENC.	
	Predisposizione e trasmissione telematica dichiarazione Modello IRAP.	
	Calcolo e predisposizione di eventuali ravvedimenti operosi.	
	Registrazione telematica e non di contratti di locazione.	
	c) Prestazioni contabili in assolvimento di obblighi tributari:	
	Controllo della contabilità ai fini Iva (anche delle fatture attive) con visite periodiche presso la sede della Fondazione.	
	Determinazione, predisposizione e presentazione telematica dei modelli di pagamento F24.	
	Predisposizione delle certificazioni delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e sui contributi erogati dalla Fondazione.	
	Predisposizione e trasmissione telematica di ogni eventuale dichiarazione periodica necessaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, comunicazione dati fatture emesse.	
	Predisposizione e trasmissione telematica di dichiarazione IVA con visto di conformità ex art. 35 D. Lgs. n. 21/97 per utilizzi del credito superiori ad Euro 5.000,00.	
	Predisposizione e trasmissione telematica dichiarazione Modello Redditi	
	ENC.	
	Predisposizione e trasmissione telematica dichiarazione Modello IRAP.	
	Calcolo e predisposizione di eventuali ravvedimenti operosi.	
	Registrazione telematica e non di contratti di locazione.	
	Si specifica che tra le prestazioni richieste all'aggiudicatario vi sarà anche:	

- l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2021 (approvato di norma entro il mese di dicembre, comunque non oltre il 28 febbraio);

- l'approvazione e chiusura del bilancio consuntivo dell'esercizio 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2020. Si segnala che il bilancio consuntivo viene solitamente approvato entro il mese di aprile, comunque non oltre il 30 giugno.

3. L'Aggiudicatario non dovrà assumere, per tutta la durata dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro la Stazione Appaltante, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico, parimenti, prima di assumere l'incarico, dovrà rinunciare ad eventuali azioni giudiziarie in corso precedentemente azionate contro la Stazione Appaltante.

4. L'Aggiudicatario incaricato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse della Fondazione.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'ammontare del corrispettivo, risultante dal ribasso percentuale del% sull'importo posto a base di gara (€ 23.500,00), è pari ad € (diconsi Euro/centesimi) per tutta la durata dell'affidamento, ivi comprese le eventuali spese di viaggio e trasferta, I.V.A. esclusa ed al lordo di qualsivoglia natura compresi. Il compenso sarà soggetto al versamento delle ritenute fiscali e da aumentarsi del contributo previdenziale del 4%. Al corrispettivo andranno aggiunte unicamente le spese eventualmente anticipate in nome e per conto del cliente

(bolli, diritti postali ed altro) che dovranno essere oggetto di apposita annotazione in fattura.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

1. Il Servizio avrà durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 01/01/2020 e così fino al 31/12/2020.

2. L'Aggiudicatario si impegna ad iniziare il servizio nella data richiesta anche in pendenza della formale stipula del contratto, qualora la Fondazione lo richieda ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. E' escluso il tacito rinnovo e quindi non sarà necessario l'invio di disdetta alla data di scadenza.

ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata.

2. Ai fini della stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare i seguenti documenti:

- cauzione definitiva, con le modalità indicate all'art. 6 del presente capitolato;

- copia della copertura assicurativa di cui all'art. 13 del presente capitolato;

- (solo in caso di raggruppamento temporaneo) mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato mandatario, risultante da scrittura privata autenticata dalla quale risulti l'indicazione delle prestazioni da affidare ad ognuno dei componenti del raggruppamento.

~~3.~~ Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

4. Tutti gli oneri di trasferta ed eventuali altre spese connesse all'espletamento del servizio affidato si intendono già ricompresi nel corrispettivo risultante

dall'offerta economica, sicché in tutti gli altri casi gli assegnatari dei servizi devono essere in grado di spostarsi autonomamente presso la sede della Fondazione, o altre all'uopo indicate, con mezzi propri ed interamente a loro carico, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione medesima. Restano a carico dell'Aggiudicatario tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio appaltato.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del Codice, cauzione definitiva con somma garantita di € (diconsi euro/centesimi), mediante polizza fideiussoria n., rilasciata in data da Agenzia di, documento conservato in atti rassegna n. del
2. L'Aggiudicatario deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
3. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone

nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Aggiudicatario assume inoltre ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

4. L'Aggiudicatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi – incluso il personale della Fondazione – eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso dell'esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l'unico responsabile. L'Aggiudicatario solleva pertanto da ogni responsabilità la Fondazione ed il relativo personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza delle prestazioni.

5. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere indenne la Fondazione in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dei servizi previsti nel presente capitolato o dai suoi risultati.

6. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. Assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, in ordine al servizio oggetto del presente atto e quindi assume ogni responsabilità al fine di mantenere la Fondazione estranea ed indenne di

fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di chicchessia.

7. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

8. E' altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

9. L'obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

10. La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Aggiudicatario delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che l'Aggiudicatario si sia posto in regola, e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

11. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale suo dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li

divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

12. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviando alle norme del Codice Civile.

ART. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto Aggiudicatario e riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente alle modalità di gestione definite nel presente contratto, lo stesso contesterà per iscritto tali inadempienze, invitando l'Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia ovvero quando le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, fatta salva ogni altra facoltà, la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio applicherà una penale a fronte di ogni inadempimento contestato, di importo variabile tra lo 0,1% e il 5% dell'ammontare contrattuale (al netto dell'IVA e del C.P.A.) tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato.
2. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo (comunque al netto dell'IVA e del C.P.A.) la Fondazione ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell'Aggiudicatario, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che la Fondazione ritenesse di intraprendere a tutela dei

propri interessi e della propria immagine.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al soggetto Aggiudicatario, per iscritto, dal Responsabile del procedimento. Il soggetto Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

4. Tutte le penalità e le spese a carico del soggetto Aggiudicatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento. L'Aggiudicatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato d'oneri per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo stesso Aggiudicatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze alla Fondazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

5. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'Aggiudicatario,

di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. Resta ferma la facoltà di incamerare la cauzione prestata dall'Aggiudicatario a titolo di garanzia definitiva di cui all'art. 17 dell'Avviso di gara, in presenza di gravi e persistenti inadempienze per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre che da quelli contemplati dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o menzionati nel presente capitolato o nella documentazione della presente procedura, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata.
2. La Fondazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi, a spese dell'Aggiudicatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - a. qualora sia accertato il venir meno, in capo all'Aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente

procedura;

b. qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali e di quelli previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla documentazione della presente procedura;

c. qualora sia accertato che l'Aggiudicatario sia divenuto dipendente di un Ente locale o di società ed enti partecipati;

d. qualora sia accertato che l'Aggiudicatario abbia assunto - dopo la stipula del contratto - un incarico, direttamente oppure per interposta persona, in contrasto con la Fondazione o contro il Comune di Reggio Emilia;

e. quando all'Aggiudicatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buon e regolare andamento del contratto;

f. in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della Fondazione;

g. in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;

h. nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;

i. in caso di frode;

j. in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;

k. in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale dipendente o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;

l. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto o in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;

m. in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa da parte della Fondazione.

3. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario - per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente capitolato - del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

4. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Fondazione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Aggiudicatario possa dar luogo.

5. L'Aggiudicatario, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all'individuazione del nuovo contraente.

6. In caso di risoluzione del contratto oppure in caso di recesso, la Fondazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, sulla base della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali di cui trattasi. Si procederà quindi all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario.

ART. 9 - RECESSO UNILATERALE

1. È facoltà della Fondazione recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.

2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto.

3. La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all'Aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. oppure con posta elettronica certificata. In tal caso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Fondazione sarà tenuta al pagamento:

a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazione;

b. delle spese sostenute dall'Aggiudicatario;

c. di un decimo dell'importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l'importo dei 4/5 dell'importo contrattuale e l'ammontare dell'importo maturato per le prestazioni eseguite.

ART. 10 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'Aggiudicatario richiede la forma scritta, a pena di nullità.

2. L'Aggiudicatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto stipulato all'esito della presente procedura.

3. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 9 - PAGAMENTI

1. Il corrispettivo, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario, sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura con cadenza trimestrale alle date del 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12.

2. La Fondazione provvederà al pagamento, a favore dell'Aggiudicatario, del corrispettivo dovuto a fronte dello svolgimento dei servizi resi in esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato. La Fondazione provvederà al pagamento dei corrispettivi convenuti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture, subordinatamente al riscontro, da parte del Responsabile del procedimento, della regolarità dell'esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali. Tutti i pagamenti saranno subordinati all'acquisizione, da parte della Fondazione, della certificazione della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario.

3. Il concorrente sottoscrivendo il presente contratto dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e, in genere, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo. Il concorrente dichiara, altresì, di conoscere ed accettare che l'importo del corrispettivo che la Fondazione erogherà avrà carattere forfettario

e costituirà il corrispettivo per l'intera attività professionale resa dall'Aggiudicatario in esecuzione delle prestazioni descritte nel capitolato d'oneri, anche ai sensi dell'art. 13 della L. 31 dicembre 2012, n. 247. La Fondazione non erogherà, pertanto, alcun rimborso di spese forfettarie, né alcuna altra indennità per le trasferte.

4. Si precisa che, in caso di aggiudicazione, la Fondazione corrisponderà il solo corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario e ciò anche se la prestazione sarà svolta da più associati/soci/concorrenti riuniti.

5. Il predetto compenso è inoltre relativo a tutte le attività – nessuna esclusa – rese nell'interesse, in nome e per conto dell'Aggiudicatario.

6. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà disposto sul conto dedicato che verrà indicato dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico intestata a Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia-Via F.lli Manfredi 12/D - 42124 Reggio Emilia - C.F. e P.I. 02299930350 – CUU: UFRS9M.

7. Ai fini del pagamento troverà applicazione quanto disposto all'art. 25 del D.L. 66/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Qualora la Fondazione acquisisca la documentazione che segnali un'inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione della fattura, l'importo corrispondente all'inadempienza anche per l'intero importo della fattura.

9. Le fatture dovranno riportare la descrizione delle prestazioni rese dall'Aggiudicatario, indicando le relative modalità di pagamento.

10. In caso di contestazione, anche parziale, delle prestazioni, i termini di

pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'Aggiudicatario, per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente, completo e regolare adempimento.

11. Ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Aggiudicatario ha indicato il/i seguente/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato/i a:

.....

..... Sede di -

IBAN:

12. L'Aggiudicatario dichiara inoltre che la/le persona/e delegata/e ad operare sul/sui conto/i corrente/i suddetto/i è/sono la/le seguente/i: -----

a. nato a il
..... - C.F.

13. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

14. E' fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.

15. L'Aggiudicatario, pena la nullità del presente contratto:

a. assume tutti gli obblighi connessi e gli adempimenti relativi alla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;

- b. si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di eventuali proprie controparti.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 59/20116 e s.m.i., l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

3. Nessuna delle prestazioni del presente capitolato potrà formare oggetto di subappalto. E' accordata, tuttavia, all'Aggiudicatario la facoltà di avvalersi, ove ritenuto, della collaborazione di altri colleghi, restando egli in ogni caso il solo responsabile ed unico titolare del presente contratto.

ART. 11 - RISERVE DELL'AGGIUDICATARIO

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicatario accetta esplicitamente tutte le clausole contenute nei documenti di gara e nel presente contratto senza eccezione alcuna, mentre qualsiasi riserva sopravvenuta da parte dell'Aggiudicatario, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l'ha originata, mediante

lettera da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata indirizzata al Responsabile del procedimento. Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta.

2. Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l'Aggiudicatario non può per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio. L'esame delle riserve avviene prima del pagamento della rata relativa al trimestre in cui è pervenuta la riserva, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'Aggiudicatario.

ART. 12 - INDIPENDENZA DELL'AGGIUDICATARIO E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1. L'Aggiudicatario eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni conferite con il contratto sottoscritto all'esito della procedura di gara, con estraneità all'apparato amministrativo degli enti locali, dichiarando con la sottoscrizione del presente contratto di non essere dipendente di alcuno di essi o di società ed enti partecipati. L'Aggiudicatario dichiara di essere consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del contratto.
2. L'Aggiudicatario si impegna pertanto espressamente, con la stipula del presente contratto a non assumere, per tutta la durata del contratto medesimo – pena la risoluzione – alcun servizio, né direttamente, né per interposta persona, in contrasto con la Fondazione.
3. L'Aggiudicatario dichiara, sotto la propria responsabilità che con il presente servizio non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con Enti pubblici e che, pertanto, non ha rapporti con

Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire alla Fondazione, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio al Servizio.

ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Aggiudicatario è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. La polizza dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, avente durata pari almeno a quella del contratto oggetto del presente capitolato, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

2. La polizza assicurativa dovrà tutelare specificamente contro i rischi professionali (art. 83, comma 4, lettera C, D. L.gs. 50/2016), i rischi di esecuzione – ivi inclusi i rischi derivanti dall'esercizio di attività a carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso terzi, incluso la Fondazione, cioè per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato e per ogni danno anche se qui non menzionato.

3. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 1.000.000,00 (diconsi unmilionevirgolazerozero) per anno e per sinistro, con un numero di sinistri illimitato. L'Aggiudicatario è tenuto a produrre copia della relativa polizza all'atto della stipula del contratto. L'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata. In tal caso,

l'Aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla predetta polizza, in cui si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 1.000.000,00 (diconsi unmilionevirgolazerozero) per anno e per sinistro da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che prevede anche una garanzia

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.
3. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente contratto per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.
4. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

ART. 15 - CONTROVERSIE

1. La soluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile, è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li

p. l'Aggiudicatario

p. la Stazione Appaltante